

SETTIMA LEZIONE

VERITÀ “NEL” PROCESSO E VERITÀ “DEL” PROCESSO

Le disposizioni normative richiamate in questa lezione

Dal codice di procedura civile:

art. 391-bis *Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione*

Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma.

Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza.

Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

art. 395 *Casi di revocazione*

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:

- 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
- 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Dal codice di procedura penale:

art. 629 *Condanne soggette a revisione*

1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

art. 630 *Casi di revisione*

1. La revisione può essere richiesta:

- a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
- b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
- c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
- d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

art. 188 Libertà morale della persona nell'assunzione della prova

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Giurisprudenza correlata

Cassazione penale, sentenza n. 41571 del 12 settembre 2017

in tema di: *prova in materia penale*

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCO FIANDANESE
UGO DE CRESCIENZO
MIRELLA CERVADORO
SERGIO BELTRANI
SANDRA RECCHIONE

- Rel. Presidente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(... omissis ...)

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza in data 27 marzo 2014, dichiarava M.A. colpevole del delitto di estorsione, commesso in concorso con S.F. e An.Ro., separatamente giudicati con rito abbreviato, e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 600 di multa, nonché, in solido con la Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili I.F. e V.A., da liquidarsi in separata sede, con il pagamento di una provvisoria, per ciascuna delle parti civili, di Euro 20.000,00.

Secondo l'accusa, il M., operando in concorso con i suddetti coimputati, aveva costretto I.F. e V.A., ai quali un'anziana signora, L.S.G., aveva in precedenza donato un immobile, a risolvere questa

donazione per donare nello stesso contesto l'immobile medesimo alla Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale di cui il M. era ministro del culto.

(... *omissis* ...)

Il giudice di primo grado chiarisce che la vicenda processuale traeva origine dalle sommarie informazioni testimoniali rese, in data 27 febbraio 2008, da I.N., figlia delle persone offese, davanti al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la quale aveva narrato di aver subito, nel (...), atti di violenza sessuale da parte del M. In tale circostanza, riferiva, tra l'altro, la vicenda di cui al presente procedimento. Il tribunale esponeva il contenuto delle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento, non solo delle persone offese, ma anche di altri testi, sulla cui credibilità esprimeva motivata valutazione positiva; concludeva nel senso che il M. era ben consapevole delle minacce che S.F. e An.Ro., parenti di L.S.G., rivolgevano alle persone offese e si era inserito nella vicenda estorsiva come "autore non di una singola ed esplicita minaccia, ma di una serie di pressioni velate, di intensità progressivamente crescente, tali da determinare la coartazione della volontà delle persone offese, anche avvalendosi, in modo incisivo, della forza intimidatrice e di persuasione derivante dal ruolo apicale da egli ricoperto nell'ambito dell'organizzazione religiosa della quale l' I. e la sua famiglia erano adepti", ricevendo, infine, il profitto della contestata estorsione, alla quale contribuiva in modo decisivo.

In esito ad impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 11 marzo 2016, assolveva il M. dal delitto ascritto con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ritenendo contraddittoria la prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte territoriale rilevava che le parti offese avevano descritto la vicenda soltanto sette anni dopo e che sia la moglie di I.F., V.A., sia la figlia N., avevano continuato a praticare il culto presso la chiesa di cui il M. era il pastore fino al (...), quando N. avrebbe subito gli atti di violenza sessuale da parte del M., deducendone che "la condotta tenuta dal M. in occasione della vicenda della donazione sia stata letta dagli I. in quegli anni (fino alle rivelazioni di N.) in modo diverso da come poi dichiarato da loro nel 2008, altrimenti non si spiegherebbe come possano aver tollerato la sua presenza accanto a loro nella chiesa da loro frequentata". La Corte, pertanto, ritenendo le dichiarazioni della costituite parti civili prive di specifici riscontri, affermava che non esisteva prova certa che il M. intendesse coartare la volontà degli I., che "è possibile" che l'imputato fosse semplicemente intervenuto in una questione che aveva interessato i membri della comunità religiosa e che "nulla esclude" che l'imputato stesso si fosse convinto che gli I. stessero veramente approfittandosi dell'anziana signora. Il giudice di appello sottolineava, in particolare, l'irrilevanza della anomalia individuata dal Tribunale nella risoluzione della prima donazione modale sostituita con una seconda donazione meno conveniente per la donante, perché il notaio rogante aveva confermato che gli atti corrispondevano alla reale volontà delle parti. Propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina e il difensore delle parti civili I.F. e V.A.

Il procuratore generale deduce i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 6 della Convenzione EDU, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per motivazione inesistente o manifestamente illogica.

Il P.G. ricorrente censura il giudizio di inaffidabilità pronunciato dalla Corte territoriale delle dichiarazioni delle parti civili e della figlia di costoro solo perché la frequentazione con il M. era continuata negli anni, osservando che l'I., fin dalla patita estorsione, si era allontanato dall'imputato e dalla Chiesa e che, in ogni caso, essendo stata l'estorsione commessa dall'imputato con una costante azione di violenza morale, ben può comprendersi che, solo con il trascorrere del tempo e con il verificarsi di atti di violenza sessuale in danno di I.N. (fatti definiti per intempestività della querela), si sia verificata l'emancipazione di madre e figlia dalla condizione di sottomissione nei confronti del M.

Comunque, la Corte di appello, avendo espresso un giudizio di inattendibilità delle prove dichiarative diverso rispetto a quanto ritenuto in primo grado, aveva l'obbligo di rinnovare l'istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti.

2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione agli artt. 110 e 629 c.p. e all'art. 192 c.p.p. per erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di estorsione ed al concorso nello stesso, per erronea applicazione delle regole in materia di valutazione della prova e travisamento del fatto, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per motivazione inesistente o manifestamente illogica e per omessa motivazione rafforzata.

Il P.G. ricorrente osserva che le dichiarazioni di I.F. sono riscontrate da quelle della figlia e da quelle degli altri testimoni e che particolarmente significativa è proprio la testimonianza del notaio D.B., travisata dal giudice di appello, avendo costui ammesso l'assoluta anomalia di quanto accaduto.

Propone ricorso per cassazione il difensore delle parti civili, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 6 della Convenzione EDU, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per motivazione inesistente o manifestamente illogica.

Il difensore ricorrente osserva come la sentenza di primo grado aveva ripercorso dettagliatamente il contenuto di tutte le dichiarazioni testimoniali, non solo di quelle delle persone offese, mentre la sentenza di appello si limita a censurare come lacunose alcune prove dichiarative, senza doverosamente farne oggetto di approfondimento in sede di rinnovazione istruttoria.

2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione agli artt. 110 e 629 c.p. e all'art. 192 c.p.p. per erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di estorsione ed al concorso nello stesso, per erronea applicazione delle regole in materia di valutazione della prova e travisamento del fatto, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per motivazione inesistente o manifestamente illogica e per omessa motivazione rafforzata.

Il difensore ricorrente, premesso che i concorrenti nel reato contestato all'imputato, giudicati separatamente con le forme del rito abbreviato, sono già stati condannati in primo e in secondo grado, afferma che la sentenza impugnata è viziata in punto di valutazione del ruolo dell'imputato come concorrente nell'estorsione in danno delle parti civili, avendo trascurato di valutare i molteplici elementi - specificamente elencati nel ricorso - posti dal giudice di primo grado a base dell'affermazione di responsabilità.

Inoltre, la stessa sentenza erroneamente afferma che le dichiarazioni di I.F. non siano riscontrate, mentre esse trovano conferma in altre dichiarazioni testimoniali anche di testi imparentati con i correi dell'imputato e quindi non sospetti di favoritismo per le parti civili. La testimonianza del notaio D.B., poi, sarebbe stata travisata dal giudice di appello, avendo costui dovuto ammettere l'anomalia inspiegabile della vicenda.

La sentenza impugnata, in definitiva, sarebbe meramente apparente e totalmente priva di quella motivazione "rafforzata" richiesta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per ribaltare il giudizio espresso dal primo giudice.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati nei termini di cui alla presente motivazione.

(... omissis ...)

In molte pronunce in argomento, è ricorrente la locuzione "motivazione rafforzata" per esprimere, con la forza semantica del lemma, il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado.

Occorre tenere presente che la motivazione rafforzata da parte del giudice di appello è richiesta non solo in caso di pronuncia di condanna in seguito ad assoluzione pronunciata dal primo giudice, ma anche nel caso di pronuncia di assoluzione a seguito di precedente sentenza di condanna.

(... *omissis* ...)

Questa giurisprudenza è andata successivamente sviluppandosi alla luce della lettura della innovazione introdotta nel 2006 (L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5) con la modifica dell'art. 533 c.p.p. e l'introduzione del canone dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". E' affermazione diffusa nella giurisprudenza che esso implichi che, in mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa compiuta nel processo d'appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, debba essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella d'appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di colpevolezza. Perché possa dirsi rispettato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è, dunque, più sufficiente una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto.

In verità, se può accettarsi il principio secondo cui la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011), deve essere evidenziato che il "dubbio" posto a fondamento di una sentenza di assoluzione non è una situazione psicologica del giudice, ma l'esito di un percorso argomentativo che rispetti rigorosamente le regole della logica e si basi su elementi processualmente emersi e correttamente valutati singolarmente e nella loro connessione. Non potrebbe, perciò, accettarsi che una sentenza di appello di riforma in senso assolutorio sfugga ai rigori della motivazione rafforzata, alla quale rimarrebbe soggetta solo la sentenza di condanna.

E' evidente, in altri termini, che il ragionevole dubbio non assorbe il principio della motivazione rafforzata, ma di esso entra a far parte, costituendo specificazione del già consolidato principio che la sentenza di secondo grado di totale riforma di quella del primo giudice deve caratterizzarsi per una nuova e compiuta struttura motivazionale, che, non solo sia autosufficiente, ma contenga anche la specifica confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a fondamento della diversa decisione. E' stato, perciò, condivisibilmente affermato che il principio della motivazione rafforzata "ha carattere generale e, *mutatis mutandis*, non può non trovare applicazione anche nella ipotesi in cui, in secondo grado, intervenga assoluzione, in radicale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice. Invero, non è certo l'epilogo decisorio in *malam partem* ciò che obbliga il secondo giudicante a una motivazione "rafforzata", ma il fatto che appare necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con le fonti di prova" (...).

3. Alla luce dei suddetti principi deve rilevarsi, in generale, che la sentenza impugnata formula una ipotesi alternativa a quella accusatoria, affermando che il fatto che la frequentazione, tra una parte della famiglia I. e il pastore sia continuata negli anni seguenti la pretesa vicenda estorsiva "fa ritenere che la condotta tenuta dal M. in occasione della vicenda della donazione sia stata letta dagli I. in quegli anni (fino alle rivelazioni di N.) in modo diverso da come poi dichiarato da loro nel 2008, altrimenti non si spiegherebbe come possano aver tollerato la sua presenza accanto a loro nella chiesa da loro frequentata", con la conseguenza di ritenere "possibile" che gli I. "si siano persuasi a risolvere la donazione perché si sentivano additati come approfittatori della comunità religiosa cui appartenevano" e che "nulla esclude" che il M. si fosse convinto che gli I. stessero veramente approfittandosi dell'anziana signora.

La corte territoriale aggiunge, poi, che le "ricostruzioni alternative possibili" contenute nella sentenza del primo giudice non consentono di giungere ad una sentenza di condanna, poiché le dichiarazioni delle costituite parti civili "non hanno trovato specifici riscontri, almeno con riferimento al dolo richiesto per il reato contestato".

Tale sviluppo motivazionale incorre proprio in quei molteplici vizi che la giurisprudenza in tema di motivazione rafforzata ha più volte denunciato.

Innanzitutto, l'affermazione che gli I. avessero letto all'epoca la vicenda della donazione in modo diverso da come poi dichiarato nel 2008 rimane a livello di pura astrazione svincolata dalla indicazione specifica di concreti elementi probatori che la avvalorino e che nel successivo sviluppo motivazionale non emergono; in secondo luogo, la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della costituite parti civili è affermazione apodittica, che non si confronta con le specifiche risultanze processuali evidenziate dal primo giudice. Deve, inoltre, rilevarsi che la convinzione del giudice di appello che ritiene "possibile" che gli I. "si siano persuasi a risolvere la donazione perché si sentivano additati come approfittatori della comunità religiosa cui appartenevano", da un lato, è esplicitamente formulata come mera possibilità in violazione dei principi in materia che impongono la formulazione di ipotesi alternative basate su una rigorosa e completa valutazione del compendio probatorio, da un altro lato, non si confronta con il fatto accertato con sentenza successivamente passata in giudicato (cfr. Cass. Sez. 2, n. 1885 del 15/12/2016, dep. 16/01/2017) della effettiva configurabilità di una vicenda estorsiva in relazione alla quale sono stati condannati in separato giudizio S.F. e An.Ro.Al.Ma., concorrenti con il M. nel reato di estorsione in danno di I.F. e V.A.. Del resto, la stessa sentenza impugnata nel successivo sviluppo motivazionale riconosce - in evidente contraddizione logica con la precedente affermazione secondo la quale gli I. si sarebbero "persuasi" a risolvere la donazione - "l'intento predatorio dei coniugi S.", ma esclude che il M. si fosse reso conto di tale intento poiché di ciò "non esiste prova certa"; ancora una volta, in tal modo, evitando di confrontarsi con gli elementi probatori valutati dal primo giudice e limitandosi a svilire il significato della "anomalia" individuata dal Tribunale nella risoluzione della prima donazione modale e nella stipula di una seconda donazione, senza, peraltro, tenere conto del complesso delle dichiarazioni testimoniali del notaio rogante, come evidenziate nei motivi di ricorso, e, soprattutto, operando una valutazione atomistica del singolo elemento probatorio in violazione del principio della valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma dell'art. 192 c.p.p., perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 19123001; da ultimo Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, Isoa, Rv. 24812801: la valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, e di verificare se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale).

4. Molteplici sono gli elementi probatori evidenziati dal primo giudice e neppure esaminati nel loro contenuto e nelle loro connessioni dal giudice di appello.

Il Tribunale, infatti, evidenziava: 1) che le dichiarazioni di I.F., "nelle tre distinte occasioni in cui è stato compiuto il suo esame", si sono caratterizzate per una "apprezzabile precisione e coerenza del narrato"; 2) che tali dichiarazioni trovano riscontro non solo in quelle dei suoi prossimi congiunti, la moglie V.A. e la figlia I. N., ma anche in quanto dichiarato da L.S.M. e da Sc.Gi., parenti di S. e An.; 3) che, al fine di valutare la credibilità delle suddette dichiarazioni, è rilevante il particolare modo nel quale è venuta fuori la vicenda, dopo molti anni dall'accaduto ed in occasione di una denuncia per un distinto episodio di violenza sessuale "senza potersi ravvisare una pregiudiziale strumentalizzazione finalizzata a pregiudicare la posizione dell'odierno imputato"; 4) che da tali dichiarazioni emergeva che il M. era a conoscenza dei comportamenti invasivi posti in essere dai suoi originari coimputati ed aventi la specifica finalità di togliere l'immobile dalla disponibilità del soggetto minacciato; 5) che il profitto del reato è stato conseguito dall'organizzazione religiosa rappresentata dal M.; 6) che la seconda donazione, alla quale era presente anche il M., era all'evidenza "anomala", come ammesso dallo stesso notaio nella sua testimonianza, in quanto veniva revocata un'originaria donazione modale per sostituirla con una donazione "pura" certamente meno conveniente per la posizione di L.S.G.. In definitiva, dal complesso convergente delle risultanze probatorie emergeva, a giudizio del Tribunale, che il M. era "autore non di una singola ed esplicita minaccia, ma di una serie di pressioni velate, di

intensità progressivamente crescente, tali da determinare la coartazione della volontà delle persone offese, anche avvalendosi, in modo incisivo, della forza intimidatrice e di persuasione derivante dal ruolo apicale da egli ricoperto nell'ambito dell'organizzazione religiosa della quale l' I. e la sua famiglia erano adepti".

Ebbene, il semplice confronto testuale delle motivazioni dei due giudici evidenzia non solo la assoluta mancanza da parte del secondo giudice di autonoma rivalutazione del compendio probatorio nei suoi singoli elementi e nel complesso, ma anche la totale assenza di specifico confronto con le argomentazioni sviluppate dal primo giudice e ciò è quanto basta per condurre all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in applicazione dei principi sopra esplicitati.

5. A questo punto, però, occorre esaminare lo specifico motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 6 CEDU, perché il secondo giudice, avendo espresso un giudizio di attendibilità delle prove dichiarative diverso rispetto a quanto ritenuto in primo grado, avrebbe avuto l'obbligo di rinnovare l'istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti.

6. L'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante sul giudice dell'impugnazione qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado è sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che con sentenza del 5 luglio 2011 nel caso *Dan c/Moldavia*, intervenuta in un caso in cui il giudice di primo grado non aveva ritenuto intrinsecamente attendibile il testimone principale, che riferiva su tutte le circostanze fondanti l'accusa, mentre il giudice di secondo grado, senza una nuova raccolta delle prove ma sulla sola base della lettura delle dichiarazioni rese in primo grado, ne aveva affermato la piena attendibilità, ha ritenuto un tale sistema non conforme alla Convenzione EDU perché un equo processo comporta che il giudice che deve utilizzare la dichiarazione di un testimone (in modo difforme da altro giudice) deve poterlo ascoltare personalmente e così valutarne la attendibilità intrinseca; la pronuncia è espressione del principio di immediatezza, che si ritiene attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l'assunzione della prova e la decisione: al fine di permettere una valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova (nello stesso senso: *Manolachi c. Romania*, 5 marzo 2013; *Flueras c. Romania*, 9 aprile 2013; *Hanu c. Romania*, 4 giugno 2013; *Moinescu c. Romania*, 15 settembre 2015; *Nitulescu c. Romania*, 22 settembre 2015; da ultimo: *Lorefice c. Italia*, 29 giugno 2017).

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha avviato un immediato processo conformativo dello statuto della prova dichiarativa nel giudizio di secondo grado alla ratio decidendi emergente dalla giurisprudenza della Corte Edu sopra richiamata, ritenendo che l'art. 603 c.p.p. debba essere interpretato in modo convenzionalmente orientato, nel senso di prevedere la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione dell'imputato.

Il tema ha costituito oggetto di una complessiva rivisitazione da parte delle Sezioni Unite, dapprima chiamate a pronunciarsi sulla rilevanza d'ufficio della violazione dell'art. 6 della CEDU (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, *Dasgupta*) e, successivamente, sulla applicabilità del principio della necessaria rinnovazione in appello delle prove dichiarative, in caso di reformatio in peius, anche con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, *Patalano*). In tali pronunce si rileva che "la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che, come già osservato, si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza", con la conseguenza che "dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in peius si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale", di modo che il giudice di appello "non può riformare la sentenza impugnata nel senso

dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado". Tale ricostruzione sistematica è portata alle ulteriori conseguenze con l'applicazione del medesimo principio di obbligatorietà di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, poiché, argomentano le Sezioni Unite Patalano, il canone "oltre ogni ragionevole dubbio" assume veste di "criterio generalissimo" nel processo penale, direttamente collegato al principio costituzionale della presunzione di innocenza" e "pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria" e "pretende dunque (ben al di là della stereotipa affermazione del principio del libero convincimento del giudice) percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standards conclusivi di alta probabilità logica" e che, dunque, "si faccia ricorso al metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile", "perché, insomma, l'*overturning* si concretizzi davvero in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio", non si può fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive".

7. In tal modo riassunti gli orientamenti della più recente giurisprudenza sul contenuto e sui limiti della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di *overturning* in appello, deve rilevarsi che la soluzione in merito alla fondatezza o meno del motivo di ricorso di cui al punto 5 deve affrontare il peso della affermazione contenuta nella sentenza Dasgupta secondo cui "è il caso di notare che, proprio in quanto non viene in questione il principio del ragionevole dubbio, non può condividersi l'orientamento secondo cui anche in caso di riforma della sentenza di condanna in senso assolutorio il giudice di appello, al di là di un dovere di motivazione rafforzata, deve previamente procedere a una rinnovazione della prova dichiarativa (in questo senso, ma isolatamente, Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071)".

Sebbene tale affermazione assuma il carattere della enunciazione e non si sia tradotta in un principio di diritto oggetto di massimazione ufficiale, di essa deve tenersi conto in ragione proporzionata al prestigio della Corte che la esprime. La successiva giurisprudenza, infatti, senza specifiche motivazioni, ha ritenuto di conformarsi alla suddetta enunciazione, evidentemente ritenendo che fosse conseguenza logico - sistematica della ratio decidendi della pronuncia delle Sezioni Unite affermare che l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante sul giudice di appello qualora apprezzi diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo), non trovi applicazione nell'ipotesi di riforma, in senso assolutorio, di sentenza di condanna, non venendo in rilievo - in tal caso - il principio del superamento del "ragionevole dubbio", pur essendo il giudice di appello tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (...).

Si tratta, peraltro, di affermazioni che non tengono conto, in primo luogo, del nostro complessivo sistema ordinamentale, e, in secondo luogo, dell'effettivo contenuto della giurisprudenza della CEDU, anche alla luce dei più recenti interventi legislativi in materia di vittime del reato.

(... *omissis* ...)

9. Se si esamina il nostro complessivo sistema ordinamentale, vengono in rilievo alcuni fondamentali principi.

In primo luogo deve osservarsi che mentre la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo all'art. 6, con riferimento all'"equo processo" afferma un "diritto" che ogni persona ha "a che la sua causa sia

esaminata, equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale" (p. 1) in particolare specificando questo diritto in quello di "esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico" (p. 3 lett. d) e fissando, altresì, il canone della presunzione di innocenza fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata (p. 2), la nostra Costituzione, a seguito delle modifiche apportate dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, all'art. 111 Cost. stabilisce che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" (comma 1) e che "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova" (comma 4).

Già la Corte costituzionale aveva osservato che il "giusto processo" è una "formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio" (Corte cost. n. 131 del 1996). Ebbene, l'intervento legislativo di modifica costituzionale ha certamente privilegiato l'aspetto oggettivo del giusto processo, poiché la collocazione nella Sezione 2^a relativa alle "Norme sulla giurisdizione" del Titolo 4^a della Parte 2^a "Ordinamento della Repubblica" e non nella Parte 1^a "Diritti e doveri dei cittadini" individua il principio stesso, prima ancora che come una pretesa di parte, come un'esigenza obiettiva ed irrinunciabile dell'ordinamento costituzionale.

Al fine di ricostruire il nostro sistema costituzionale in materia di giurisdizione è poi importante ricordare quanto detto dalla Corte costituzionale successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale: "il principio di legalità (art. 25, comma 2), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale. Realizzare la legalità nell'eguaglianza non è, però, concretamente possibile se l'organo cui l'azione è demandata dipende da altri poteri: sicché di tali principi è imprescindibile requisito l'indipendenza del pubblico ministero. Questi è infatti, al pari del giudice, soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost., comma 2) e si qualifica come un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, che non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge (sentenze nn. 190 del 1970 e 96 del 1975). Il principio di obbligatorietà è, dunque, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo. Di conseguenza, l'introduzione del nuovo modello processuale non lo ha scalfito, né avrebbe potuto scalfirlo. Qui, anzi, l'esigenza di garantire l'indipendenza del P.M. è accentuata dalla concentrazione in capo a lui della potestà investigativa, radicalmente sottratta al giudice.

(... omissis ...)

Il potere di impugnazione del pubblico ministero, anche se non può essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'azione penale (Corte cost. sent. n. 280 del 1995 e ord. n. 165 del 2003), ha "come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e - tramite quest'ultima - l'effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici" (Corte cost. n. 26 del 2007).

(... omissis ...)

Se, dunque, questi sono i principi fondamentali di rilievo costituzionale che caratterizzano il nostro sistema processuale, cioè il pubblico ministero quale portatore di una prospettiva di legalità (anche in favore dello stesso imputato) e la pluralità dei gradi di giurisdizione quale esigenza di giustizia che tende alla "certezza" della decisione in vista del raggiungimento della verità processuale e per

l'attuazione del principio di legalità, non si vede perché la regola di rinnovazione delle prove dichiarative debba applicarsi nell'ipotesi di ribaltamento in appello della assoluzione in primo grado e non nel caso inverso, visto che le esigenze di "percezione" del giudice di appello dovrebbero valere non a senso unico, ma anche nell'ipotesi in cui non condivida la decisione del giudice di primo grado di avere ritenuto attendibile il teste utilizzato in chiave di accusa; in altre parole, affermare che il giudice di appello, riformando la decisione di primo grado, può assolvere ex actis, ma non può condannare ex actis, significherebbe adottare uno statuto probatorio del tutto privo di base logico - sistematica. Del resto, se si ritiene che il "metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile" sia quello dell'oralità, come afferma la sentenza Patalano, non si vede perché questo metodo non debba essere adottato sempre dal giudice dell'impugnazione a fini di giustizia e di certezza della decisione e a presidio delle esigenze di "legalità" a prescindere dagli esiti decisorii. Se, poi, si ritiene, come affermato dalla dottrina che si è espressa in senso adesivo alla pronuncia delle Sezioni Unite, che soltanto "il ribaltamento della pronuncia assolutoria operata sulla scorta una identica valutazione cartolare del costrutto probatorio già a disposizione del giudice di prime cure rischia di contenere in sé un implicito dubbio ragionevole: quello determinato dalla avvenuta adozione di decisioni contrastanti a geometria probatoria invariata", rimane inspiegato perché se il ragionevole dubbio non è, come non può essere, uno stato psicologico del giudice, ma il risultato di una valutazione (come anche evidenziato dalla Corte costituzionale), che si fonda sul ragionamento critico e non su sensazioni o intuizioni o congetture del giudice e che impone l'adozione del metodo dell'oralità/immediatezza, tale metodo non debba essere utilizzato in qualsiasi ipotesi di decisioni contrastanti nei due gradi di giudizio; per ritenere diversamente occorrerebbe dimostrare che l'assoluzione in primo grado rappresenti di per sé una decisione di forza superiore rispetto all'esito opposto e che solo essa, per questo esclusivo motivo, meriti un più affidabile standard probatorio in caso di integrale riforma in appello; né vale a spiegare una diversità di metodo in relazione all'esito decisorio del primo giudice la riconduzione del canone del ragionevole dubbio alla presunzione di innocenza, perché questa vale "sino alla condanna definitiva", cioè fino a quando non è completato il percorso che consente di raggiungere la verità processuale e fino a quando il sistema processuale non ha esaurito tutti i sistemi di controllo della legalità della decisione.

10. Se si esamina il tema sotto il profilo dei principi desumibili dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo come interpretata dalla giurisprudenza della Corte EDU le conclusioni a cui si giunge non sono diverse.

(... *omissis* ...)

L'interpretazione adeguatrice è stata individuata dalla Corte costituzionale, a cominciare dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, come passaggio obbligato prima di pervenire a sollevare questione di costituzionalità, così da evitare nella misura più ampia possibile una decisione sfavorevole da parte dei giudici di Strasburgo, con le conseguenziali ricadute in punto di esecuzione della sentenza Europea e di travolgimento del giudicato. La giurisprudenza della Corte di cassazione fin dalla sentenza Sez. 2, n. 43331 del 18 ottobre 2007, Poltronieri, aveva ritenuto che l'interprete non dovesse isolarsi in un contesto nazionale, ma dovesse cercare una "osmosi" tra le diverse formulazioni della normativa convenzionale e di quella nazionale, ordinaria e costituzionale (indicazione successivamente ripresa da Sez. Un., n. 27918 del 25 novembre 2010, dep. 14 luglio 2011, D.F.) e il risultato di tale osmosi non potrà essere che quello di una crescita globale, nel senso dell'ampliamento della tutela dei diritti fondamentali, non potendo essere, come ha chiarito la Corte costituzionale (sent. n. 317 del 2009), una causa di diminuzione di tale tutela.

Da ciò discende anche la necessità di riscrivere la funzione della Corte di cassazione in una visione plurisistemica: dal combinato disposto dell'art. 65 ord. giud., e art. 111 Cost., comma 7, e art. 117 Cost., comma 1, deriva alla Cassazione l'obbligo di salvaguardia dell'uniforme e conforme applicazione della legge nazionale e sovranazionale: l'esigenza di uniformità si estende, quindi, dal piano nazionale a quello internazionale tanto da imporre all'interprete di piegare, talora, il dato normativo interno verso significati diversi da quelli originariamente prefigurati dal legislatore.

(... omissis ...)

A tal fine è necessario esaminare testualmente il principio che la Corte di Strasburgo ha affermato con una serie di pronunce omogenee sopra richiamate: "Se una Corte d'Appello è chiamata esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove..... La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate". Si tratta di un principio che, nella sua semplicità e linearità, si adatta a qualsiasi processo indipendentemente dal suo esito decisivo.

Da subito nella giurisprudenza di legittimità era stata individuata una significativa intersezione fra l'obbligo di motivazione rafforzata e quello di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale secondo i canoni dettati dalla Corte EDU. Il principio della motivazione rafforzata deve essere raccordato con quello di immediatezza, che si può anche esprimere, nel rapporto tra giudici dei diversi gradi di giudizio, nel senso che il secondo giudice non può giudicare sulla base di un compendio probatorio non equiparabile a quello del primo giudice. La fonte dell'iniquità nel caso dell'overturning deve essere rinvenuto nella inaffidabilità delle decisioni di riforma che si fondi sull'analisi di un compendio probatorio deprivato rispetto a quello disponibile in primo grado, cioè caratterizzato dalla mancata percezione diretta della testimonianza.

Va ricordato, poi, che il diritto "all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere" è ritenuto - dalla stessa Corte costituzionale- "uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di procedura penale": "La ratio della rinnovazione della prova dichiarativa - garantita all'imputato dall'art. 111 Cost., comma 3, - si fonda sull'opportunità di mantenere un rapporto diretto tra giudice e prova, non assicurato dalla mera lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche non verbali, prodotti dal metodo dialettico dell'esame e del controesame, che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio" (Corte cost. ord. n. 205 del 2010).

Come sopra è già stato posto in rilievo, non si può ritenere che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio assorba quello della motivazione rafforzata, ma al contrario sia quest'ultimo, alimentato dal principio di immediatezza, che assorbe quel principio. La stessa Corte di Strasburgo conosce e utilizza la regola della prova al di là di ogni ragionevole dubbio proprio al fine di stabilire i requisiti minimi dell'obbligo di motivazione delle sentenze che l'equo processo pone in capo ai giudici, in assonanza con il concetto di motivazione rafforzata elaborato dalla giurisprudenza italiana: la portata dell'obbligo dipende dalla natura della decisione e dalle circostanze di ogni singolo caso (v. caso Ajdaric c. Crozia del 13/12/2011).

(... omissis ...)

Del resto, a conferma dell'assorbimento della regola "oltre ogni ragionevole dubbio" nell'ambito della motivazione rafforzata raccordata con il principio di immediatezza, deve essere evidenziato che il rispetto del principio della motivazione rafforzata può condurre anche a conseguenze più favorevoli per l'imputato rispetto all'applicazione del principio di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale basato soltanto sul ragionevole dubbio.

Infatti, l'adempimento dell'obbligo da parte del giudice di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per assumere nuovamente una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non deve indurre alla convinzione che in tal modo lo stesso giudice possa ritenere che la sua sentenza sarà immune da censure sotto il profilo della necessità di motivazione rafforzata. Il controllo della Corte di cassazione rimarrà comunque fermo, non solo sulla effettiva decisività della prova in tal modo assunta

nell'ambito della struttura motivazionale del giudice di appello, ma anche sulla tenuta motivazionale complessiva della sentenza dello stesso giudice rispetto alla motivazione del giudice di primo grado, rimanendo immutato il dovere del secondo giudice "di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato".

(... *omissis* ...)

11. In definitiva, è iniquo l'overturning che sia basato su compendi probatori "deprivati" rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e tale iniquità non ha ragione di escludersi in rapporto ai differenti esiti decisori. Questa interpretazione è conforme a quella che la Corte EDU dà dell'art. 6 della Convenzione sul giusto processo. Infatti, da ultimo (Ben Moumen c. Italia del 23/06/2016) la stessa Corte ha ricordato che "nell'esaminare un motivo di ricorso relativo all'articolo 6, la Corte deve in sostanza determinare se il procedimento penale abbia rivestito un carattere equo (si veda, tra molte altre, Taxquet c. Belgio (GC), n. 926/05, p. 84, CEDU 2010).

(... *omissis* ...)

12. Deve essere a questo punto evidenziata, a ulteriore conforto delle conclusioni interpretative alle quali si perviene, la sempre maggiore importanza che assume la persona offesa nel nostro sistema processuale.

(... *omissis* ...)

Con riferimento ai successivi interventi normativi in attuazione della direttiva 2012/29/UE (D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, cui ha fatto seguito la sopraggiunta L. 23 giugno 2017, n. 103) è stato significativamente osservato che essi hanno contribuito a ridefinire il volto del processo, che presenta, ora, una inedita dimensione triadica, che riconosce alla vittima del reato la figura di soggetto processuale con ampi diritti di partecipazione, di conoscenza dello sviluppo della progressione processuale e di tutela in sede penale dei propri diritti fondamentali; in tal modo si realizza, nell'ambito del processo penale, una significativa convergenza tra l'interesse collettivo al perseguimento degli autori di reato e l'interesse individuale della vittima all'accertamento della responsabilità.

La testimonianza è indubbiamente una forma di partecipazione della persona offesa al processo penale, che si connota, peraltro, di una duplice finalità, in quanto non solo con essa la persona offesa si serve del processo penale per ottenere giustizia, ma essa serve anche al processo penale per realizzare l'interesse pubblico generale all'accertamento della verità. Al tempo della riforma del codice di procedura penale si era posto il problema della incompatibilità della persona offesa costituita parte civile ad assumere l'ufficio di testimone, in quanto portatore nel processo di un interesse personale, ma tale incompatibilità venne esclusa, poiché la rinuncia al contributo probatorio della parte civile fu ritenuta "un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale" (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale). In tal senso, la Corte costituzionale ha ribadito "la preminenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati", pur affermando - affermazione condivisa dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione - che "la deposizione della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico" (Corte cost. n. 115 del 1992).

(... *omissis* ...)

14. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che dovrà rivalutare totalmente il compendio probatorio facendo applicazione corretta delle regole della logica e, in caso di decisione difforme da quella del primo giudice, facendo

applicazione, altresì, dei principi di diritto sopra esposti in tema di motivazione rafforzata, nonché del seguente principio di diritto: l'art. 603 c.p.p., comma 3, in applicazione dell'art. 6 CEDU deve essere interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna del primo giudice deve previamente rinnovare la prova testimoniale della persona offesa, allorché, costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente la attendibilità, a meno che tale prova risulti travisata per omissione, invenzione o falsificazione.

15. Alla regolamentazione delle spese tra le parti private provvederà il giudice di rinvio anche per quanto riguarda il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà al regolamento delle spese tra le parti anche con riferimento al presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017.